

Comune di Bogogno



ICI

ANNO 2010

Delibera Consiglio Comunale n. 4 del 19/02/2010

Aliquota

4,5 ‰

Abitazione principale

6 ‰

Ordinaria

3 ‰

Unità immobiliari inagibili o inabitabili (art. 1 comma 5 Legge 449/1997) in caso di ristrutturazione

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 104,00

L'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n° 93 ha disposto l'esenzione Ici prima casa. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

elevata a € 150,00 nei seguenti casi:

nuclei familiari con persone conviventi con grado di invalidità superiore al 74% o persone handicappate come risulta dai certificati rilasciati dalle competenti strutture pubbliche, sempre che il reddito annuo lordo del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte, o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superi € 7.000,00 procapite, annuo, per ogni componente il nucleo familiare, con un limite massimo complessivo di € 20.000,00.

Occorre presentare dichiarazione annuale ICI con allegate certificazioni comprovanti il diritto.



CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO

Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta è il proprietario di fabbricati **e/o aree fabbricabili (art. 11-quattordices D.L. n. 203/2005 conv. con mod. dalla L. n. 248/2005).**

Soltanto qualora sull'immobile soggetto a tassazione risulti costituito un diritto reale di **usufrutto**, uso, od abitazione, sia per effetto di atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al versamento è unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale.



COME SI DETERMINA L'IMPOSTA

L'imposta dovuta per l'anno 2010 è determinata applicando al valore del fabbricato o dell'area fabbricabile (cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente secondo quanto indicato in prima pagina.

IMPORTANTE: a decorrere dall'anno 1997, le rendite catastali sono state rivalutate del 5% ai sensi della legge 23/12/96 n. 662 art. 3 c. 48.



PERIODO DI POSSESSO

L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti reali precedentemente indicati. La quantificazione dell'imposta in ragione dei mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile.



VERSAMENTO

L'ICI va versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è in saldo. La prima rata dovrà essere versata entro il 16 giugno 2010 e sarà pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. La seconda deve essere versata dal 1 al 16/12/10, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale o inferiore a € 2,07.

ATTENZIONE: Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 2010 può essere effettuato, anziché in due rate, in una unica soluzione ma solo nel mese di giugno 2010.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 2010 in un'unica soluzione nel periodo dal 1 al 16 dicembre 2010.



ABITAZIONE PRINCIPALE

L'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n°93 ha disposto l'esenzione Ici prima casa. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici)

La detrazione oltre che rapportata ai mesi di destinazione deve essere suddivisa in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro. L'aliquota ridotta al 4,5‰ o l'esenzione art. 1 D.L. 27/05/2008 n. 93 deliberata per l'abitazione principale del soggetto residente, si estende dall'entrata in vigore del regolamento adottato con delibera C.C. n. 39 del 28/09/1998 anche ai box, autorimesse, posti auto, soffitte, cantine, purché destinati a servizio delle abitazioni principali medesime ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare oppure a una distanza non superiore a 20 metri in linea d'aria.

(delibera Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/1998). **(Se si beneficia dell'agevolazione presentare denuncia con modello disponibile in Comune o sul sito)**

ATTENZIONE: beneficiano dell'esenzione o della detrazione prevista per l'abitazione principale anche le abitazioni secondarie, purché catastalmente identificate, se vengono occupate a titolo gratuito, come propria abitazione principale, da persone legate da vincolo di parentela **in linea retta** sino al 2° grado. Il nucleo familiare dell'occupante l'abitazione deve avere una posizione anagrafica autonoma rispetto a quella del proprietario dello stesso. L'abitazione, oggetto di tale beneficio fiscale, deve essere anche dotata di impianti tecnologici di servizio autonomi. (delibera Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/1998). **(Se si beneficia dell'agevolazione presentare denuncia con modello disponibile in Comune o sul sito)**

MODALITA' DI VERSAMENTO E COMPILAZIONE

Il versamento dell'ICI deve essere effettuato mediante l'apposito Modulo sul **c/c postale n. 88704515 intestato a Equitalia**

Sestri s.p.a. Bogogno – NO - ICI

A decorrere dall'anno 2007 è possibile effettuare versamenti tramite modello F24 ed è ammessa la compensazione dei crediti provenienti da altre imposte. Si raccomanda sempre di controllare il codice fiscale riportato sul modello di versamento.




PRESENTAZIONE DENUNCIA

L'obbligo di presentare la dichiarazione ICI per la maggior parte dei casi (compravendita di immobili effettuata con atto notarile) è stato abolito.

L'adempimento permane solo per determinate situazioni, ad esempio quando si intende ottenere riduzioni d'imposta relativamente a fabbricati, inagibili o inabitabili, o quando gli elementi da considerare ai fini della determinazione del tributo dipendono da atti (relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (che prevedono il modello unico informatico).

Nei casi in cui è previsto l'obbligo della dichiarazione, questa deve essere presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando l'apposito modello, che viene pubblicato anche sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it) e su quello dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)



TERRENI EDIFICABILI

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'ICI dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con delibera Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/1998: aree edificabili residenziali € 12,91/mq. - aree edificabili artigianali, industriali/commerciali € 25,82/mq.

I terreni agricoli siti sul territorio comunale sono esenti dal versamento ICI ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lett. h. D.Lgs. 504/92 e l'art. 15 L. 27/12/1977 N. 984.

Stampato in proprio ai sensi dell'art. 2 L. 47/1948. - Bogogno 2010

